

Penale Sent. Sez. 3 Num. 13833 Anno 2021

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: SEMERARO LUCA

Data Udiienza: 17/03/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BOSI CARLA nato a SALA BOLOGNESE il 24/07/1932

avverso l'ordinanza del 16/05/2019 del TRIBUNALE di MANTOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO

Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso

Lette le conclusioni del difensore;

Il difensore chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 16 maggio 2019 il Tribunale del riesame di Mantova ha rigettato l'appello presentato da Carla Bosi avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova del 29 marzo 2019, con la quale fu rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo per equivalente eseguito sulle somme depositate sul conto corrente e sui titoli immessi nel deposito titoli aperti presso il Monte dei Paschi di Siena ed intestati a Carla Bosi, madre di Andrea Bussinello, indagato per il reato ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Carla Bosi deducendo l'erronea applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000; in sintesi, la ricorrente ritiene che la delega ad operare sul conto corrente, attribuita al figlio dal 2011 fino al sequestro preventivo, concretizzi il requisito della disponibilità salvo il potere di verifica delle modalità concrete dell'esercizio della delega per accertare la sussistenza di una signoria di fatto sul bene.

Il Tribunale del riesame non avrebbe fatto buon governo di tali principi ritenendo sufficiente la delega ad operare, nonostante la documentazione fornita dalla difesa che le somme sequestrate siano della ricorrente e rappresentino i suoi risparmi e quanto ereditato dal marito e l'esistenza di soli due bonifici effettuati dall'indagato che sarebbero dei versamenti effettuati per aiutare economicamente la madre, anche in ragione dell'età.

Si contesta poi la valutazione del Tribunale del riesame in ordine alla compravendita di un appartamento.

Gli argomenti del ricorso sono poi stati ripresi nella formulazione delle conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va in primo luogo rilevato che la parte finale del ricorso contiene delle deduzioni che riguardano esclusivamente la valutazione dei documenti prodotti; tali deduzioni esulano dai limiti di cui all'art. 325 cod. proc. pen., poiché il ricorso per cassazione può in tal caso essere proposto solo per violazione di legge.

1.1. Il Tribunale del riesame ha correttamente richiamato ed applicato i principi della giurisprudenza sul punto.

In tema di confisca per equivalente, la «disponibilità» del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere



dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018 - dep. 2019, De Nisi, Rv. 27485201).

Va ribadito il principio per cui (cfr. Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377 - 02) la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 12-*bis* d.lgs. 74/2000 ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (fattispecie di delega rispetto alla quale, nel giudizio, non venivano indicati limiti di operatività di sorta).

1.2. L'esistenza di una delega a operare su un conto corrente bancario, di cui non sono stati indicati né i limiti, né lo scopo, attribuisce senza dubbio al delegato la disponibilità delle somme giacenti su tale conto, posto che egli ha, comunque, la possibilità di apprenderle e disporne, salvi gli obblighi di restituzione e rendiconto nei confronti del titolare del conto, che, però, non rilevano in questa sede.

Cfr. anche Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821 - 01 per cui in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate.

Sez. 3, n. 240 del 30/10/2017 (dep. 2018), Seamol Immobiliare Srl, in motivazione, ha affermato che una tale delega, non corredata da limitazioni di sorta, costituisce, ai fini della operatività del sequestro, in capo al delegato una presunzione relativa di disponibilità effettiva che può essere superata da circostanze di segno contrario la cui deduzione, contrariamente a quanto visto sopra, spetta all'interessato.

1.3. Il Tribunale del riesame ha proceduto alla valutazione degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente ma ha ritenuto, con una valutazione di merito qui non sindacabile, che vi fossero delle operazioni non giustificate dalla ricorrente, specificamente descritte nelle pagine 3 e 4, operazioni di versamento riconducibili direttamente all'indagato, l'emissione di numerosi assegni, per importi anche rilevanti (per circa 70.000 euro), nel giugno 2010, di cui le parti non hanno fornito motivazione.

2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17/03/2021.

...

...